



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (VA) tel 029602522-FAX 029600870
Scuola secondaria di I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61
Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni", via Parini, 42 tel 029620633
Scuola Primaria "Damiano Chiesa", via Buraschi, 9 tel 029605522
Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 941174126
Email: vaic849006@istruzione.it – Posta certificata: vaic849006@pec.istruzione.it
Sito internet: <https://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it>

Scuola Secondaria
di Primo Grado



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo
Direzionale Generale per l'Informazione, la cultura, la
solidarietà, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE AMBIENTALI E APPRENDIMENTO STESSO

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2020-21

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2020-21


Il giorno 23 novembre alle ore 10,30 in modalità telematica a causa della situazione epidemiologica

SI STIPULA


La presente ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Saronno per l'anno scolastico 2020-2021 per la parte economica. Si apportano alcune modifiche alla parte normativa sottoscritta per il triennio 2018/19-2020/21 alla contrattazione siglata in data 29/10/2019.

Le delegazioni sono così composte:

Per la Parte Pubblica:

La Dirigente Scolastica prof.ssa Sabrina Gallelo 

Per la Parte Sindacale: la R.S.U.:

Ins. Antonella D'Amico 
A.A. Giuseppa Ristagno 

Risultano assenti i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2016/2018:

CGIL Scuola: (assente)

CISL Scuola: (assente)

UIL Scuola: (assente)

SNALS-CONFSAL: (assente)

GILDA (assente)

Titolo I - Disposizioni Generali-Relazioni e diritti sindacali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica al personale docente ed ATA dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Tale contratto ha validità triennale fermo restando che potrà essere variato annualmente nella parte economica. Il presente contratto dispiega i suoi effetti a partire dall'anno scolastico 2018-19 e rimane temporaneamente in vigore fino alla successiva stipulazione del contratto integrativo d'istituto; potrà essere sottoposto a verifiche, nel corso della sua validità, su richiesta di almeno uno dei soggetti firmatari, ed è modificabile per qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro quindici giorni.

Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Trasparenza

I prospetti indicanti le attività, gli impegni orari e i relativi importi saranno consegnati alla R.S.U. nell'ambito del diritto all'informazione successiva e resi disponibili a chi ne abbia titolo ed interesse presso la segreteria.

Art. 4 – Relazioni sindacali

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei lavoratori con l'esigenza di migliorare la qualità del servizio. Le relazioni sono improntate alla correttezza, alla collaborazione e alla trasparenza dei comportamenti delle parti. Il sistema delle relazioni sindacali si articola in:

- a) Partecipazione, articolata in informazione e confronto;
- b) Contrattazione Integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

In ogni momento di tali attività, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente Scolastico

La convocazione delle parti sindacali da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della R.S.U. va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendono impossibile il rispetto dei termini.

Art. 7 – Informazione preventiva e concertazione

L'informazione disciplinata dall'articolo 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente. costituiscono oggetto di informazioni le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicante accanto ad ogni voce:

- le materie oggetto di contrattazione (art.5 c.4)
- tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4)
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1)
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2)

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce, in appositi incontri, alle RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie l'informazione preventiva e l'eventuale documentazione.

Ricevuta l'informazione preventiva, e RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno facoltà di formulare le proprie osservazioni e di iniziare una procedura di concertazione; durante lo svolgimento della concertazione il dirigente scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 8 – confronto

Il confronto è disciplinato dall'articolo 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (art. 22 c.8. lett. b1)
- criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c.8. lett. b2)
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c.8. lett. b3)
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burnout (art. 22 c.8. lett. b4)

Art. 9 – Contrattazione Integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali Di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

la contrattazione collettiva integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 più in generale l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 165/2001.

Costituiscono letto presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- situazione la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.22 c. 4. lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art.22 c. 4. lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, c.1 del D.Lgs. n.165/2001 personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, puntualmente destinate alla remunerazione del personale (art.22 c. 4. lett. c3);
- I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 c. 127 Legge 107/2015 (art.22 c. 4. lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art.22 c. 4. lett. c5);

- criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art.22 c. 4. lett. c6);
- criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art.22 c. 4. lett. c7);
- criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art.22 c. 4. lett. c8);
- riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art.22 c. 4. lett. c9).

Art. 10 – Informazione successiva

Sono oggetto informazione successiva, salvo quanto disposto dalle sopravvenute norme di legge citate nell'art. 7, le seguenti:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 11 – Attività sindacali

La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, di cui sono responsabili, situato in via Padre Luigi Monti 61 e nei plessi delle scuole primarie "Damiano Chiesa" e "Giuseppina Pizzigoni".

Ogni documento affisso all'Albo di cui non sia esplicito l'intestatario va firmato da chi lo affigge, che se ne assume così responsabilità legale.

Il Dirigente Scolastico trasmette alla R.S.U, tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Per lo svolgimento dell'attività sindacale la R.S.U. può utilizzare per gli adempimenti connessi alle sue funzioni telefono, fotocopiatrice, stampante e un locale dell'Istituto con preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

In ogni plesso dell'Istituto comprensivo è predisposto un Albo utilizzabile esclusivamente dalle R.S.U./OO.SS.; in conformità alle disposizioni generali sulla stampa e, senza la preventiva autorizzazione o controllo da parte del Dirigente Scolastico.

La rimozione del materiale da detto Albo è di competenza esclusiva delle R.S.U.

Le R.S.U. hanno libero accesso ai plessi dell'Istituto per aggiornare le comunicazioni all'Albo sindacale e/o consegnare o ritirare materiale relativo all'attività sindacale; possono inoltre incontrarsi nei plessi, fuori dal proprio orario di servizio, per comunicazioni o per organizzare l'attività sindacale, previa richiesta al D.S. di uso locali.

Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 23 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e con il medesimo orario.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data d'inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

L'indizione dell'Assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da garantire la dovuta informazione alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio, per cui n.2 unità di personale ausiliario e n. 1 di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art.13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 14- Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo di istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della Istituzione Scolastica.

Le modalità per l'effettuazione dei referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Titolo II- Prestazioni aggiuntive e formazione personale docente e ATA

Premessa

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in base all'art.28 del CCNL comparto scuola 2006/2009 come segue:

- 25 ore per docenti scuola dell'infanzia
- 22 ore per docenti scuola primaria (di cui 2 per la programmazione)
- 18 ore per i docenti della scuola secondaria e gli istituti d'arte

“dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.” (cfr. art 28 CCNL Scuola 2016/18)

Inoltre, si ritiene importante in questa situazione di emergenza sottolineare quanto segue:

“Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”. (cfr. art 28 CCNL Scuola 2016/18)

Nell’accordo sindacale firmato il 25 ottobre 2020 quale integrazione al CCNL Scuola 2016/2018 si specifica che: *“Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale” (Cfr. art. 2 CCNI 25 ottobre 2020).*

Si concorda che i docenti dovranno recuperare entro un mese le ore non svolte, anche quelle per “permessi da recuperare”. Qualora, dopo due richieste dei referenti di plesso, tali ore non fossero recuperate per indisponibilità del docente, saranno decurtate dallo stipendio.

Art. 15 – Ore eccedenti personale docente

Ogni docente si rende disponibile fino a 6 ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’Istituzione Scolastica che conferisce l’incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive personale ATA (lavoro straordinario)

Possono essere richieste al personale, prestazioni aggiuntive oltre l’orario ordinario d’obbligo, al personale che dichiarerà la propria disponibilità, in caso di assenza di unità di personale e/o di esigenze impreviste e non programmabili.

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono regolamentate come segue:

- devono essere preventivamente autorizzate dal DSGA. In caso di sopravvenute necessità, saranno comunicate il giorno lavorativo immediatamente successivo;
- devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale dal Fondo d’ Istituto;
- saranno convertite in riposi compensativi, una volta esaurita la quota del F.I.S., riservata per le prestazioni straordinarie del personale ATA. I riposi compensativi potranno essere richiesti anche qualora non sia stata esaurita la quota F.I.S. destinata a tale scopo.

Le prestazioni aggiuntive sono assegnate al personale, garantendo la rotazione, secondo i criteri di seguito riportati in ordine di priorità:

1. disponibilità degli interessati;
2. sede e orario di servizio;
3. rotazione in ordine alfabetico;

Inoltre, l’Amministrazione potrà autorizzare prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di obbligo, anche su segnalazione del personale stesso. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’art. 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Trimestralmente sarà compilato, a cura del DSGA, il prospetto riepilogativo delle ore di straordinario effettuate dalle varie unità di personale. Resta inteso che, a domanda del lavoratore, si potrà concordare con il DS la quota parte da retribuire.

Art. 17 – Attività formative personale docente

A norma del comma 124 della Legge 107/2015 la formazione in servizio costituisce attività “obbligatoria, strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività relative sono collegate con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV. Il Collegio dei Docenti, pertanto, delibera nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa il Piano della Formazione.

I docenti hanno diritto, previo consenso del Dirigente Scolastico, a partecipare ad attività di formazione a propria scelta compatibili con le esigenze del servizio e con una chiara ricaduta didattica.

Il numero dei docenti per plesso che possono partecipare contemporaneamente ad attività di formazione e di aggiornamento in orario di servizio non può di norma superare le due unità. In caso di numero maggiore di richieste di partecipazione si stabiliscono i seguenti criteri con ordine di priorità:

1. docente che necessita di formazione in funzioni di particolari incarichi a favore dell’Istituzione Scolastica e docente che completa la frequenza di un corso già iniziato in precedenza;
2. docente di ambito o disciplina della materia del corso;
3. docente a tempo indeterminato titolare;
4. a parità di condizioni prevale chi ha la minore età anagrafica.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento in orario scolastico, è, in ogni caso, subordinata alle esigenze organizzative e al mantenimento delle attività didattiche. I partecipanti si preoccupano di fornire la documentazione e, se lo riterranno opportuno, elaboreranno una relazione su quanto appreso.

Art. 18 – Formazione personale ATA

Il personale ATA ha il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dalla amministrazione. Ha il diritto, previo consenso del Dirigente Scolastico e del DSGA, a partecipare ad ulteriori, diverse attività di formazione compatibili con le esigenze del servizio.

Il numero di unità di personale che può partecipare contemporaneamente ad attività di aggiornamento in orario di servizio, nei periodi di attività didattica, non può superare una unità per plesso. Lo stesso limite si applica al personale di segreteria. In caso di numero maggiore di richieste di partecipazione si stabiliscono i seguenti criteri con ordine di priorità:

1. personale che completa la frequenza di un corso già iniziato in precedenza;
2. personale che non ha mai partecipato a corsi di formazione;
3. personale a tempo indeterminato titolare;
4. a parità di condizioni prevale chi ha la minore età anagrafica.

Quando le attività si svolgono fuori dall’orario di servizio, le ore impiegate, fino ad un massimo di 18, saranno utilizzate per riposi compensativi nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Non saranno conteggiate a recupero le ore di formazione per l’assunzione in ruolo o per il passaggio ad una posizione economica superiore.

Titolo III- Disposizioni particolari per il personale docente e ATA

Art. 19 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- di norma, l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni tranne nei casi in cui almeno 3 collaboratori scolastici siano già in servizio;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Qualora per le attività di preparazione delle aule prima dell'inizio delle lezioni, si verifichi la necessità di anticipare l'inizio del servizio, ciò potrà avvenire entro una fascia di flessibilità di 10 minuti. Resta inteso che l'uscita avverrà dopo 7 ore e 12 minuti dall'inizio del servizio.

Art.20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17,00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

È fatta salva la possibilità per l'amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari già indicati in caso di urgenza.

Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento delle professionalità del personale docente e ATA.

Art. 22 – Contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

Viene sottoscritta la seguente intesa per la determinazione dei contingenti del personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero in applicazione della legge 146/1990, modificata dalla legge 83/2000.

Premessa

L'Accordo Integrativo Nazionale attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza a determinare il numero delle unità di personale, appartenente a ciascuna delle figure professionali che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, in base alle esigenze dell'Istituzione Scolastica.

Il diritto all'informazione preventiva delle Rappresentanze Sindacali è soddisfatto dalla sottoscrizione della presente intesa, salvo richiesta motivata di uno dei sottoscrittori in riferimento ad esigenze particolari derivanti da specifiche eventuali situazioni.

In caso di necessità di individuazione del personale obbligato al servizio, il Dirigente Scolastico ne darà comunque comunicazione scritta alla RSU, al fine di verificare la puntuale applicazione dell'intesa e delle rotazioni del personale.

Determinazione dei contingenti

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

- per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
n° 1 Assistente amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso sede di scrutinio e valutazione finale;
- per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione:
n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso sede di esami;
- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto:
n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso;

Individuazione del personale obbligato

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art. 1.

Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 23- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attuazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è una delle materie della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. C del CCNL 2016-2018 del Comparti Istruzione e Ricerca. Gli articoli che seguono costituiscono un approccio organico alla materia e prevedono obblighi e doveri per tutti i soggetti coinvolti.

Ai sensi degli artt. 35 e 36 Legge 81 del 2008, il D.S. ha l'obbligo di informare e formare il personale docente e ATA dell'istituto scolastico. A tale scopo si prevedono la distribuzione di materiale informativo ad ogni unità di personale e la convocazione di apposite riunioni di formazione, tenute dal Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione. Gli incontri si svolgeranno in orario di servizio o, se svolto fuori dall'orario di servizio daranno diritto a recupero compensativo per il personale ATA. Per il personale docente, tale impegno è computato nelle ore funzionali all'insegnamento (40 ore annuali). La durata e i contenuti della formazione saranno stabiliti tenendo in considerazione quanto indicato nell'accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 che individua i percorsi formativi obbligatori per ciascun lavoratore. Nel caso della scuola, considerata attività a rischio medio, ciascun lavoratore (docente e ATA) deve ricevere una formazione di base di complessive 12 ore di cui 4 generali e 8 specifiche. Tale monte ore costituisce credito formativo permanente e richiede aggiornamenti pari ad un minimo di 6 ore ogni 5 anni. La norma, inoltre, consente la formazione a distanza (e-learning) sia per la formazione di base sia per l'aggiornamento.

Inoltre, a tutte le figure connesse con la sicurezza sarà assicurata la partecipazione a momenti di aggiornamento formativo in ordine alle problematiche che si trovano ad affrontare.

Per monitorare la situazione in relazione allo stress da lavoro-correlato, sarà compilato un questionario che riporta alcuni eventi sentinella come le giornate di assenza, gli infortuni e altro. Il questionario consentirà alla commissione sicurezza di effettuare una prima analisi della situazione di rischio dell'istituto.

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Nell'Istituto Comprensivo è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dalla normativa vigente (art. 47 L. 81/2008). In base alla predetta normativa i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono i seguenti:

- Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico e gratuito.
- Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assolvimento dei compiti connessi con la funzione. Al RSPP compete un compenso, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR.

Art. 26 - Le figure sensibili

In ogni plesso dell'istituto Comprensivo è presente un referente per la sicurezza. Inoltre, per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

In ciascun plesso è presente la figura del preposto alla sicurezza (coordinatore di plesso e DSGA per gli uffici di segreteria) che ha ricevuto adeguata formazione.

Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che le esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 27 – Commissione Sicurezza

Nell'Istituto è istituita la Commissione Sicurezza. Essa è composta dai referenti di plesso e, in alcune situazioni, prevede la partecipazione dei preposti. È coordinata dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Per quanto non esplicitamente espresso nei punti precedenti, si rimanda alla normativa vigente.

Trattamento economico accessorio

Art. 28 – Risorse finanziarie dell'Istituto

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono così costituite da:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'Offerta Formativa;
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica stabiliti dal Ministero dell'Istruzione;
- eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni o altro
- eventuali contributi finalizzati dei genitori.

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualunque sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Nella contrattazione annuale di istituto verranno inseriti tutte le risorse disponibili e verranno indicati i criteri per il loro utilizzo.

Art. 29 - Fondo dell'Istituzione Scolastica

Le risorse finanziarie del fondo dell'istituzione scolastica riportate sono al lordo delle ritenute a carico del dipendente

Obiettivo del presente contratto è assicurare una gestione trasparente, programmata, equilibrata e finalizzata del MOF. Le risorse vengono ripartite tra personale docente e ATA in relazione alle corrispettive dotazioni organiche e sono divise tra le diverse figure professionali presenti nell'Istituto sulla base delle esigenze, organizzative e didattiche, che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF.

Le somme destinate ad una categoria di personale non possono essere di norma utilizzate per compensare le attività di un'altra.

Eventuali residui dell'anno precedente, verranno riportati in contrattazione nell'anno successivo. Lo scopo del Fondo dell'Istituzione Scolastica è quello di accrescere la produttività e la qualità dell'Istituzione Scolastica. Esso serve a retribuire le prestazioni del personale docente e non docente per sostenere i processi che l'autonomia comporta e per la realizzazione del PTOF.

Si propone, pertanto, un utilizzo in linea con gli obiettivi espressi nel PTOF e secondo le priorità gestionali stabilite dal Dirigente scolastico in considerazione di un orizzonte programmatico unitario e coerente che intende privilegiare una organizzazione del servizio scolastico più funzionale ed efficace. Il MOF è destinato a remunerare i compensi accessori previsti dall'articolo 40 c.3 del CCNL 2016/2018.

Art. 30 – Definizione del MOF e ripartizione tra docenti e personale ATA

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge e include:

- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;

e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007. 2.

Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:

a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;

b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:

a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;

b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;

c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;

d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo

Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2020-21:

	RISORSE SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021	ECONOMIE	complessivo
FIS	37.957,30	8.515,38	46.472,68
FUNZIONI STRUMENTALI	4.425,47		4.425,47
INCARICHI SPECIFICI	2.968,15		2.968,15
ORE ECCEDENTI	2.776,53	1.451,59	4.228,12
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1.095,97	1.037,65	2.133,62
AREE A RISCHIO	1.870,82	27,06	1.897,88
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	14.552,33	0,20	14.552,53
TOTALE	65.646,57	11.031,88	76.678,45

Indennità di direzione DSGA: **4.680,00**

Fondo di Riserva (2%): 929,45
46.472,68 (FIS) - 4.680 (INDENNITA' DSGA) - 929,45 (2% FONDO DI RISERVA) = 40.863,23

Ripartizione MOF 2020/2021 personale docente e personale ATA:

FIS	40.863,23
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (BONUS)	14.552,53
TOTALE	55.415,76
DOCENTI (80%) = 44.332,61	
ATA (20%) = 11.083,15	

Art. 31 – Attività dei docenti retribuite con il MOF (44.332,61)

Progetti con risorse docenti interni		
PROGETTO Music Online Composer	1*25h	1161,25
PROGETTO Alfabetizzazione Italiano L2	2*27h	2508,3
PROGETTO Corso di latino	1*20h	929
PROGETTO Istruzione Domiciliare-alunni fragili	10*27h	6270,75
Funzioni connesse con l'attuazione dell'Assetto Organizzativo		
COLLABORATORE DS 1 (esonero ore n 18)	1*100h	1750
COLLABORATORE DS 2 (esonero ore n.0)	1*75h	1312,5
REF PLESSO PIZZIGONI (esonero ore n. 3)	2*50h	1750
REF PLESSO CHIESA (esonero ore n. 2)	2*50h	1750
REF PLESSO DA VINCI (esonero ore n._0__)	1*50h	875
Referenti d'area		
REF DSA	3*20h	1050
REF BES	3*20h	1050
REF COVID	5*15h	1312,5
REF SICUREZZA	3*5h	262,5
REF MENSA	3*5h	262,5
REF CONTINUITA'	3*10h	525
Responsabili attrezzature		
REF INFORMATICA	3*20h	1050

Figure di coordinamento		
COORD. MUSICALE	1*25h	437,5
ANIMATORE DIGITALE	1*25h	437,5
COORDINATORI ED. CIVICA	3*10h	525
COORDINATORI DI CLASSE primaria	30*8h	4200
COORDINATORI DI CLASSE secondaria	17*10h	2975

Art. 32 - Flessibilità organizzativa

Nelle scuole autonome è spesso necessario, per formulare attività didattiche rispondenti ai reali bisogni degli allievi, operare scelte organizzative che richiedono grande flessibilità. Dall'anno scolastico 2012-2013 è in atto, nella Scuola Secondaria di I grado una formulazione dell'orario settimanale che propone unità di lavoro da 55 minuti. Il recupero dei minuti di lezione non effettuate dai docenti avviene con ore di lezione nei rientri di cinque sabati, nei laboratori pomeridiani e in progetti didattici a favore di alunni con ritardo

Art. 33 - Formazione - aggiornamento

Si propone, inoltre, di favorire l'aggiornamento professionale. Il Dirigente Scolastico si impegna a favorire la partecipazione a iniziative di formazione e a tenere in considerazione particolari esigenze in ordine alla durata del corso. In particolare sarà compensata la partecipazione a percorsi formativi di particolare durata organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale o dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese o dell'istituto, che, spesso, rappresentano un obbligo per le Istituzioni Scolastiche.

Art. 34 – Progetti

I progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa sostanziano i processi di avvicinamento ai bisogni di formazione dell'utenza. Il nostro Istituto, tradizionalmente attento a cogliere i segnali di bisogno che arrivano dagli allievi e dalle loro famiglie assicura con l'attivazione di specifici progetti il soddisfacimento di tali richieste. Il Collegio Docenti, nella seduta del 6 ottobre 2020, e il Consiglio di Istituto nella seduta del 21 ottobre 2020 hanno approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa completo, incluso tali progetti, condizionando la loro attuazione alla disponibilità delle risorse necessarie. Per l'a.s. 2020/21 si optato per uno snellimento del numero dei progetti a causa dell'emergenza sanitaria al fine di ridurre i rischi di contagio utilizzando risorse esterne alla scuola. La maggior parte dei progetti sono a titolo non oneroso con l'utilizzo di risorse interne o di esperti volontari.

Nell'anno scolastico 2020-21 i progetti che utilizzano personale interno, retribuiti con il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che saranno attivati sono i seguenti:

PROGETTI	IMPORTO
PROGETTO Music Online Composer	1161,25
PROGETTO Alfabetizzazione Italiano L2	2508,3
PROGETTO Corso di latino	929
PROGETTO Istruzione Domiciliare-alunni fragili	6270,75

Tabella riassuntiva utilizzo MOF - docenti

Progetti con risorse docenti interni		
PROGETTO Music Online Composer	1	1161,25
PROGETTO Alfabetizzazione Italiano L2	2	2508,3
PROGETTO Corso di latino	1	929
PROGETTO Istruzione Domiciliare-alunni fragili	10	6270,75
Funzioni connesse con l'attuazione dell'Assetto Organizzativo		
COLLABORATORE DS 1 (esonero ore n. 18)	1	1750
COLLABORATORE DS 2 (esonero ore n.0)	1	1312,5
REF PLESSO PIZZIGONI (esonero ore n. 3)	2	1750
REF PLESSO CHIESA (esonero ore n. 2)	2	1750
REF PLESSO DA VINCI (esonero ore n._0__)	1	875
Referenti d'area		
REF DSA	3	1050
REF BES	3	1050
REF COVID	5	1312,5
REF SICUREZZA	3	262,5
REF MENSA	3	262,5
REF CONTINUITA'	3	525
Responsabili attrezzature		
REF INFORMATICA	3	1050
Figure di coordinamento		
COORD. MUSICALE	1	437,5
ANIMATORE DIGITALE	1	437,5
COORDINATORI ED. CIVICA	3	525
COORDINATORI DI CLASSE	47	7175

Art. 35 – Altri finanziamenti

L'Istituto Comprensivo dispone di altre risorse provenienti principalmente dal finanziamento da parte dell'Ente Locale e altre somme derivanti dai contributi dei privati. Queste somme saranno utilizzate per finanziare progetti che utilizzano risorse professionali esterne.

Tali somme, in aggiunta a quelle del MOF saranno distribuite sui progetti in modo da garantire un'equa ripartizione tra i plessi delle risorse per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 36 – Ex Funzioni strumentali

Trovano specifico finanziamento, e hanno il compito di svolgere attività di natura istituzionale finalizzate alla realizzazione del PTOF. Le Funzioni Strumentali supportano la progettualità di Istituto, coadiuvano il personale scolastico nelle diverse attività e promuovono iniziative di ricerca e innovazione. Esse operano d'intesa e coordinano un gruppo di lavoro di riferimento.

Per l'anno scolastico in corso sono state individuate dal Collegio Docenti nella seduta del 06 ottobre 2020 i docenti per le seguenti Funzioni Strumentali:

- INTEGRAZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA – INTERCULTURA
- NUOVE TECNOLOGIE
- VALUTAZIONE DI ISTITUTO
- SOSTEGNO – DISABILITA'
- SPERIMENTAZIONE DIDATTICO – METODOLOGICA "SCUOLA SENZA ZAINO"

La somma assegnata dal MIUR per tali funzioni ammonta nell'a.s. 2020/21 a **4.425,47** (Lordo dipendente).

FS INTERCULTURA	2 pers.	10	1	20	350
FS NUOVE TECNOLOGIE	1 pers.	30	1	30	525
FS SOSTEGNO – DISABILITA'	3 pers.	20	1	60	1050
FS SPERIMENTAZIONE DIDATTICO – METODOLOGICA "SCUOLA SENZA ZAINO"	2 pers.	15	1	30	525
totale					2450

I docenti incaricati delle funzioni Strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non possono percepire compensi per la partecipazione a progetti ricadenti nell'ambito della funzione ricoperta e non ricevono compensi aggiuntivi per le ore di commissione effettuate. Possono essere, tuttavia, destinatari di ore aggiuntive di insegnamento. Al termine dell'anno scolastico viene effettuata una valutazione dell'attività svolta e il compenso per le attività aggiuntive è erogato per le ore effettivamente prestate e non superiore alla somma prestabilita in aggiunta al normale orario di lavoro. I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato di tale attività ripartita su base mensile. Qualora la funzione sia ripartita tra più docenti il compenso sarà suddiviso proporzionalmente.

Qualora, si verifichi un'assegnazione di risorse significativamente più bassa in base all'accordo di cui all'art. 36 del presente contratto, le parti si riuniranno per reperire le risorse occorrenti a riportare la somma complessiva allo stesso ammontare dello scorso anno.

Inoltre, in considerazione della quantità di lavoro di tipo burocratico/amministrativo richiesto dalla funzione strumentale per la disabilità, al docente designato saranno riconosciute le ore di commissione in aggiunta alla quota assegnata per la funzione.

Art. 37 - Attività del personale ATA retribuite con il MOF (11.928,78)

Le risorse saranno utilizzate per retribuire il personale ATA che svolge le seguenti attività:

STRAORDINARIO A.A. (N. 5)	100 ore	14,5	1450
STRAORDINARIO C.S.(N. 20)	350 ore	12,5	4375
INTENSIFICAZIONE A.A. (N.5)	150 ore	14,5	2175
INTENSIFICAZIONE PER CERATURA E DECERATURA LINEOLUM (N. 4 CS)	60 ore	12,5	750
TOTALE			8750,00

Art. 38- Incarichi specifici

L'art. 47 del CCNL 29/11/2007, come novellato dalla sequenza contrattuale siglata il 25.07.2008, definisce l'ambito, le responsabilità e i compiti che il personale ATA è chiamato a svolgere e precisamente:

“attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza e incarichi specifici che, “nell'ambito dei profili professionali, comportino l'assunzione di ulteriori responsabilità e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, come descritto dal Piano delle Attività”.

Gli incarichi specifici, sono conferiti dal Dirigente Scolastico e, quando assegnati, sono considerati come facenti parte degli obblighi di servizio conseguenti all'organizzazione del lavoro stabilita con la contrattazione di Istituto ed esplicitata nel Piano delle Attività.

Su proposta del DSGA, il Dirigente presenta in sede di contrattazione d'Istituto il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b, da attivare all'interno dell'Istituto. Gli incarichi saranno conferiti a domanda degli interessati. Unitamente alla domanda ciascun interessato presenta il proprio curriculum lavorativo ed i titoli di cui dispone. Il DSGA comunica il termine entro cui è possibile presentare le domande.

Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei criteri previsti per ogni singolo incarico, tenendo comunque conto della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva, dei titoli conseguiti, dei corsi di aggiornamento e formazione frequentati relativi al tipo di incarico, della esperienza specifica già maturata.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico deve specificare: il tipo di incarico, le modalità e la durata di svolgimento, gli obiettivi da conseguire rispetto al piano delle attività, il compenso forfetario lordo previsto secondo quanto stabilito in sede di contrattazione d'Istituto, che verrà liquidato, salvo eventi eccezionali, al termine dell'anno scolastico.

Tali incarichi, che comportano assunzione di responsabilità particolari nell'ambito comunque delle attività e mansioni specifiche dell'area di appartenenza, possono essere svolti sia in orario ordinario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario, che però non può venire compensato anche con l'impiego di fondi propri del MOF.

Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati programmati e connessi all'incarico è tenuto a darne comunicazione al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative che lo stesso riterrà opportuno intraprendere.

I compensi non liquidati nel caso in cui risulti ingiustificato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'incarico, saranno portati in economia ed utilizzati per l'anno scolastico successivo.

Per l'anno scolastico 2020/21 le risorse assegnate gli incarichi specifici ammontano a **euro 2.968,15** (Lordo dipendente). Con queste risorse si intendono attivare gli incarichi elencati in tabella:

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	489
1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	489

1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	489
PICCOLA MANUTENZIONE (N. 3 CS)	300
SERVIZIO BANCA E POSTA LEONARDO DA VINCI (N.1 CS)	250
EFFETTUARE SERVIZIO IN ALTRO PLESSO (N.1 CS)	130
GESTIONE DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO (N.3 CS)	210
GESTIONE DEL MATERIALE DI PULIZIA (N. 3 CS)	210
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI (N. 3 CS)	400
TOTALE	2967,00

Art. 39 – Sostituzione del Direttore SGA

La sostituzione del Direttore SGA sarà effettuata da un Assistente Amministrativo che riceverà delega su specifici compiti e/o funzioni quali la firma su mandati di pagamento e reversali d'incasso, la presa visione e lo smistamento delle pratiche al personale dell'ufficio. Altri compiti troveranno maggiore definizione in un confronto diretto tra il Direttore SGA, il Dirigente Scolastico e l'Assistente Amministrativo individuato.

All'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore SGA in caso di assenza o impedimento anche per un solo giorno è corrisposto, inoltre, nelle more dell'attivazione del profilo di Coordinatore Amministrativo il compenso previsto come indennità di direzione per il DSGA. (si ricorda che questa viene corrisposta al DSGA per ciascuno giorno di servizio prestato o situazione di stato assimilata al servizio (ad esempio ferie) in ragione di 1/30 delle misure previste dalla tabella 9 allegata al CCNL del 27/11/2007. In sede di liquidazione viene detratto dall'indennità di direzione quanto percepito dall'assistente amministrativo a titolo di compenso accessorio.

Se l'assistente amministrativo è destinatario di posizione economica che prevede l'obbligo di sostituzione del DSGA, questa sarà assunta senza ulteriori compensi.

Risorsa complessiva

ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA RETRIBUITE CON MOF (11928,78)			
STRAORDINARIO A.A. (N. 5)	100	14,5	1450
STRAORDINARIO C.S.(N. 20)	350	12,5	4375
INTENSIFICAZIONE A.A. (N.5)	150	14,5	2175
INTENSIFICAZIONE PER CERATURA E DECERATURA LINEOLUM (N. 4 CS)	60	12,5	750
STRAORDINARIO A.A. (N. 5)	100	14,5	1450
TOTALE			8750
INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA (2.968,15)			
1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO			489
1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO			489
1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO			489
PICCOLA MANUTENZIONE (N. 3 CS)			300
SERVIZIO BANCA E POSTA LEONARDO DA VINCI (N.1 CS)			250
EFFETTUARE SERVIZIO IN ALTRO PLESSO (N.1 CS)			130
GESTIONE DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO (N.3 CS)			210
GESTIONE DEL MATERIALE DI PULIZIA (N. 3 CS)			210
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI (N. 3 CS)			400

Art. 40 - Modalità di pagamento

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite a consuntivo dietro presentazione di adeguata documentazione del lavoro svolto, anche sotto forma di autocertificazione. I compensi saranno messi in pagamento dopo l'accreditamento sul conto corrente della scuola delle somme necessarie. Nel caso la situazione finanziaria non consentisse di retribuire tutte le attività, queste saranno pagate in parte e, ai lavoratori, sarà comunicata la quota spettante da pagare.

Sarà data comunicazione alla RSU e al personale del deposito dei prospetti analitici, distinti per categoria di personale, dei compensi percepiti dai dipendenti negli uffici di segreteria e ad ogni dipendente saranno fornite, se necessario, spiegazioni sui pagamenti effettuati. Il cedolino dei pagamenti effettuati a suo favore con la causale del pagamento.

Dal primo gennaio 2011 la corresponsione dei compensi accessori è effettuata secondo le disposizioni relative al cosiddetto "cedolino unico" e la liquidazione avverrà con lo stipendio di agosto.

Art. 41 - Clausola di salvaguardia

Qualora, per ragioni finanziarie, dovessero rendersi necessarie significative variazioni rispetto alla presente distribuzione del MOF 2020/21, il Dirigente Scolastico, sentite la parte sindacale, provvederà alle opportune modifiche, anche ridimensionando o interrompendo attività e progetti già in corso, per assicurare una corretta gestione delle risorse economiche complessive dell'Istituto. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, una riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.


Le norme contenute nel presente contratto integrativo che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto all'art.54 c.1 del d.lgs. 150/2009 decadono automaticamente salvo eventuali disposizioni di legge in contrario.

Il presente contratto entra in vigore dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.


Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto.


Letto, confermato e sottoscritto,

La Dirigente Scolastica prof.ssa Sabrina Gallelo



Per la Parte Sindacale: la R.S.U.:

Ins. Antonella D'Amico 

A.A. Giuseppa Ristagno 

I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2016/2018:

CGIL Scuola: (assente)

CISL Scuola: (assente)

UIL Scuola: (assente)

SNALS-CONFESAL: (assente)

GILDA (assente)